

**COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
DELL'ARCIDIOCESI
DI MESSINA-LIPARI-S. LUCIA DEL MELA**

DECRETO

NOI, IGNAZIO CANNAVÒ
ARCIVESCOVO ARCHIMANDRITA
DI MESSINA-LIPARI-S. LUCIA DEL MELA

- Visti i Decreti Conciliari "Christus Dominus" (n. 18) e "Presbyterorum Ordinis" (n. 7),
- tenendo presenti le norme del Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae" di Paolo VI e, particolarmente, i canoni 495-502 del Codice di Diritto Canonico,
- considerato che con il Decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi del 30 settembre 1986 la Santa Sede ha disposto la piena unione delle circoscrizioni ecclesiastiche di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela e del Santissimo Salvatore di Messina,
- dopo aver consultato il Presbiterio dell' Arcidiocesi,
- in virtù del presente atto

COSTITUIAMO

il "CONSIGLIO PRESBITERALE" per l'Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela.

In pari tempo ne pubblichiamo il nuovo Statuto e il Regolamento.

Il Signore, per intercessione della Madonna SS.ma, voglia benedire questo nuovo Consiglio Presbiterale, suscitando in tutti un amore filiale e fervido per la S. Chiesa, perché, in piena comunione di pensiero e di azione, si sviluppi sempre più nel nostro Presbiterio il clima di vicendevole carità e impegno pastorale.

Messina, 10 dicembre 1987

+ **Ignazio Cannavò**
Arcivescovo-Archimandrita

Mons. Gaetano D'Angelo
Cancelliere Arcivescovile

STATUTO

Art. 1

È costituito nell' Arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela il Consiglio Presbiterale, gruppo di sacerdoti, che, come senato dell' Arcivescovo, rappresenta il presbiterio.

Art. 2

Al Consiglio Presbiterale compete aiutare l'Arcivescovo-Archimandrita nel governo dell'Arcidiocesi a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata.

In particolare il Consiglio Presbiterale può trattare i problemi riguardanti:

- a. la fede, la moralità e la santificazione dei fedeli,
- b. la formazione, la vita e il ministero dei sacerdoti,
- c. il loro aggiornamento e la perequazione economica.

Art. 3

Spetta all'Arcivescovo convocare il Consiglio, presiederlo, determinare l'ordine del giorno per lo studio dei problemi, considerando le proposte presentate dai Consiglieri.

Art. 4

Il Consiglio Presbiterale, che va ascoltato negli affari di maggiore importanza, ha voto consultivo.

È però richiesto il suo consenso nei casi espressamente previsti dal diritto.

Allo stato attuale è previsto il voto consultivo nei seguenti casi:

- a. celebrazione del sinodo diocesano (can. 461, § 1);
- b. creazione, soppressione e modifica rilevante di parrocchie (can. 515, § 2);
- c. determinazione delle norme circa le offerte dei fedeli da versare nelle casse parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti (can. 531);
- d. costituzione del consiglio pastorale in ogni parrocchia (can. 536, § 1);
- e. opportunità di costruire una nuova chiesa (can. 1215, § 2);
- f. riduzione di un tempio ad uso profano, non indecoroso

- (can. 1222, § 2);
- g.** imposizione di un contributo agli enti giuridici pubblici soggetti al governo dell'Arcivescovo e ad altre persone fisiche e giuridiche, a norma del can. 1263;
 - h.** costituzione, su proposta dell' Arcivescovo, del gruppo dei parroci, da cui scegliere i due che trattino con l'Arcivescovo le cause di rimozione di un parroco (can. 1742, § 1).

Inoltre il Consiglio Presbiterale:

- a.** elegge collegialmente i due membri da inviare al concilio provinciale (can. 443, § 5);
- b.** ha il diritto-dovere di partecipare al sinodo diocesano (can. 463, § 1, 4);
- c.** fra i membri del Consiglio Presbiterale l'Arcivescovo nomina liberamente i sacerdoti che costituiscono il collegio dei consultori (can. 502, § 1).

Art. 5

Il Consiglio Presbiterale è composto:

- a)** da membri eletti liberamente dai sacerdoti;
- b)** da membri di diritto che appartengono al Consiglio a motivo dell'ufficio loro affidato;
- c)** da membri nominati dall'Arcivescovo.

Art. 6

Il Consiglio Presbiterale elegge un Direttivo di tre membri e con successiva votazione sceglie tra questi il Segretario.

Art. 7

Il Consiglio Presbiterale dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rieletti.

Se durante il quinquennio viene a mancare, per qualsiasi ragione, un membro eletto nella lista unica, sia dei sacerdoti diocesani e sia dei sacerdoti religiosi, subentra il primo dei non eletti della stessa lista; se viene a mancare un membro eletto in una lista particolare, viene surrogato con il primo dei non eletti nella stessa lista; se viene a mancare un membro nominato dall'Arcivescovo, viene sostituito con una nuova nomina.

Art. 8

Il Consiglio Presbiterale si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o almeno la metà più uno dei membri lo richieda con petizione sottoscritta.

Art. 9

Qualsiasi modifica al presente Statuto e al Regolamento annesso può essere apportata dall'Arcivescovo, sentito il parere del Consiglio o del Presbiterio diocesano.

REGOLAMENTO

I MEMBRI

Art. 1

I membri del Consiglio Presbiterale sono:

- a. 5 sacerdoti diocesani eletti su una lista unica dai Confratelli diocesani;
- b. 5 sacerdoti religiosi eletti su una lista unica dai loro confratelli presbiteri;
- c. 1 sacerdote per ogni vicariato.
- d. i Vicari: Generali, Giudiziale, Episcopali;
- e. il Rettore del Seminario;
- f. i membri della Commissione Presbiterale Siciliana;
- g. il Segretario diocesano della Conferenza Italiana Superiori Maggiori;
- h. un congruo numero di presbiteri nominati dall'Arcivescovo per raggiungere la "dimidia circiter pars" di cui al can. 497.

Art. 2

La lista unica dei sacerdoti diocesani è composta da tutti i sacerdoti incardinati e da quelli residenti che esercitano qualche ufficio per il bene dell' Arcidiocesi.

Art. 3

La lista unica dei sacerdoti religiosi è composta da tutti i sacerdoti, che sono stati destinati a far parte delle Comunità, che operano nell' Arcidiocesi.

Art. 4

Le liste vicariali comprendono tutti i sacerdoti diocesani e tutti religiosi, parroci e vicari, del vicariato.

Art. 5

Una Commissione nominata dall' Arcivescovo curerà la compilazione delle liste e indicherà le modalità delle elezioni.

Art. 6

Ogni elezione sarà presieduta da un presidente, coadiuvato da un segretario e da un membro aggiunto, noti dall'Arcivescovo.

Art. 7

Per essere eletti nelle liste uniche diocesane al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora nessuno o soltanto alcuni raggiungessero tale maggioranza si procederà a una seconda votazione nella quale sarà sufficiente per gli elegendi la maggioranza relativa e avranno voce passiva i primi 10 sacerdoti che al primo scrutinio hanno riportato il maggior numero dei voti.

Ogni sacerdote può votare solo 4 nomi sui 5 da eleggere.

Art. 8

Nelle liste vicariali risulterà eletto chi avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo il secondo scrutinio nessun candidato avrà raggiunto tale maggioranza, al terzo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza relativa.

Le elezioni si svolgono a norma del can. 119 del Codice di Diritto canonico, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

Dovendosi eleggere un gruppo di persone, a garanzia di una più ampia rappresentatività, ogni membro esprimerà il voto per un numero di persona inferiore a quello degli elegendi, che sarà determinato dalla Presidenza caso per caso.

A parità di voti, è eletto il più anziano per ordinazione o per

età.

Art. 9

Se un sacerdote viene eletto nella lista unica diocesana e in una lista particolare, si considera eletto in questa ultima.

Art. 10

Tutti i Consiglieri sono tenuti a partecipare ai lavori del Consiglio. L'assenza, senza giustificati motivi, a tre sessioni consecutive è ritenuta espressione di volontà dimissionaria e si proceda d'ufficio alla sostituzione.

STRUTTURA

Art. 11

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai tre membri del Direttivo.

Art. 12

Il Direttivo è un organo permanente che ha il compito di:

- a. curare il coordinamento dei lavori.
- b. preparare l'ordine del giorno da sottoporre all'Arcivescovo per l'approvazione,
- c. mantenere i rapporti con il presbiterio, col Consiglio Pastorale e con la stampa.

Art. 13

Il Segretario è l'animatore del Consiglio Presbiterale, indice le riunioni del Direttivo, rappresenta il Consiglio Presbiterale nel Consiglio Pastorale, cura in particolare i rapporti con il Presbiterio, redige i verbali ed esplica le mansioni di archivista.

Art. 14

Le assemblee generali del Consiglio saranno dirette da un moderatore, il quale dà la parola, guida la discussione, indice la votazione. A tale scopo, all'inizio del quinquennio come suo primo atto, l'assemblea elegge 4 moderatori i quali si alterneranno nella direzione dei lavori dell'assemblea.

METODO DI LAVORO

Art. 15

Per l'esame e lo studio di problemi particolari potranno essere costituite delle commissioni.

Ogni Commissione sarà composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eleggerà il proprio presidente e riferirà per iscritto al Consiglio le conclusioni dei suoi lavori.

Di tali Commissioni possono far parte, in qualità di esperti, sacerdoti estranei al Consiglio.

Art. 16

L'ordine del giorno è determinato dalla Presidenza, tenendo conto anche dei suggerimenti e delle proposte del presbiterio, ed inviato dal Segretario a ciascun membro del Consiglio almeno 15 giorni prima delle sedute.

Art. 17

La relazione:

- a. è redatta da una commissione che ha studiato il problema oppure da singole persone incaricate dalla Presidenza;
- b. è inviata a ciascun membro del Consiglio insieme con l'o.d.g.;
- c. è presentata all' Assemblea da un relatore;
- d. costituisce la base della discussione.

Art. 18

La discussione ha luogo nell'Assemblea o, secondo l'esigenze, in gruppi di lavoro che riferiranno i risultati in assemblea.

Art. 19

Ogni soluzione proposta è sottoposta a votazione ordinariamente segreta. Per l'approvazione di un testo è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

Se il testo non ottiene tale maggioranza è rinviato alla Commissione affinché lo modifichi tenendo conto degli emendamenti proposti.

Art. 20

Spetta alla Presidenza il diritto di dirimere casi dubbi di

procedura.

Art. 21

Essendo il Consiglio Presbiterale luogo privilegiato di dialogo, ciascun membro può presentare richieste anche scritte su argomenti, che rientrano nella finalità del Consiglio stesso.

Art. 22

Tutte le elezioni di persone si svolgeranno a norma dell'art. 8 del presente Regolamento.

Possono essere presentate indicazioni di disponibilità.

Art. 23

Di ogni seduta viene redatto il verbale che sarà letto in apertura dell'Assemblea seguente per essere approvato o modificato.

RAPPORTI COL PRESBITERIO

Art. 24

Il Consiglio Presbiterale, essendo l'espressione del presbiterio, curerà di mantenere stretti rapporti con esso.

Art. 25

Il Direttivo, e in modo particolare il Segretario, e i membri del Consiglio avranno cura di fornire ai confratelli tempestive e adeguate informazioni sui problemi di interesse comune.

Art. 26

Tutti i sacerdoti hanno il diritto di far pervenire in qualsiasi momento sia al Consiglio Presbiterale sia ai singoli membri di esso osservazioni, rilievi, suggerimenti e proposte da tenere in conto eventualmente nella preparazione dell'ordine del giorno delle sessioni.